Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 14 del 26/03/2018

Prot. n. 2248 del 17 aprile 2018

Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Azienda Saronno Servizi srl.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei

dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014.

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

Visto che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con delibera del Consiglio Provinciale n.31del 29/06/2017 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento della "convenzione di gestione" tra Ato e Alfa secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr;

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al

Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell' elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;
- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;
- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati:

1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;

2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Considerato inoltre che:

stante la mancata presentazione da parte di taluni gestori transitori della documentazione richiesta con l'avvio del procedimento di cui al precedente punto A), con successiva lettera prot. 2434 del 18 maggio 2016 è stata sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 25 maggio 2016;

stante il perdurare dell'inadempimento da parte di alcuni gestori transitori del servizio nella presentazione della documentazione richiesta con le precedenti note di cui al punto A) e al punto C) con successiva lettera prot. 5211 del 02/12/2016 è stato ulteriormente sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 31/12/2016;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 28 dicembre 2016 prot. 5636 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 marzo 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 29 marzo 2017 prot. 1440 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 30 aprile 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 10 agosto 2017 prot. 3889 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 dicembre 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione.

Ritenuto che:

- ad oggi non risulta completo per taluni gestori l'invio a questo Ufficio d'Ambito della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione,

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 66 del 30/11/2017 prot. 5762 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento della quale si rende pertanto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento in oggetto al 31/12/2018;

Richiamata

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006;

- la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

Richiamato

l’articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

- l'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che dispone quanto segue:

  • al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

  • al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

  •

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^{a} = \sum_{c} \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,ct} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,ct} \right) \right] * dfl_{t}^{a} \right\} + LIC^{a}$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che:

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Richiamata la seguente principale corrispondenza (agli atti):

Saronno Servizi prot 1667 del 06/04/2016 inerente la proposta di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore in riscontro alla nota Ato del 27 gennaio 2016.

- nota Saronno Servizi (protocollato presso Ato 2050 del 21/04/2016) relativa alla documentazione inerente le convenzioni in essere per l'acquedotto, la proposta di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale;

- nota - nota Ato prot.763 del 06/02/2018 inerente il procedimento da seguire per la determinazione del "valore di subentro";

- nota Saronno Servizi prot 934 del 12/03/2018 con la presentazione della lettera di attestazione, sostitutiva della precedente del 06/04/2016 sopra citata, relativa alla nuova proposta di "valore di subentro" in conformità alle norme emanate da Arera; ove viene presentata la proposta pari a €732.735,33=;

- Richiamata la relazione istruttoria dei periti dell'Ufficio d'Ambito prot. 1843 del 26 marzo 2018, prot. 1843 del 26 marzo 2018 agli atti, che si trascrive qui di seguito nelle sue parti principali:

"L'attività di verifica dei Valori di Subentro relativi alla società Saronno Servizi S.p.a. è iniziata dall'analisi della prima valorizzazione ricevuta dall'Ufficio d'Ambito di Varese (in seguito anche ATO) datata 6 Aprile 2016 con oggetto: "Proposta di aggiornamento del valore di subentro e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore d'ambito .." In merito alle fonti su cui si sono basati i valori del calcolo del valore di subentro sono stati presi a riferimento i dati forniti dalla società SARONNO SERVIZI S.p.a. ed una stratificazione per categorie AEEGSII a supporto del valore proposto.

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2016 alla data della effettiva consegna dei beni.

L'attività di riscontro del valore di subentro ha riguardato:

La verifica della coerenza tra i dati contabili ed il libro cespiti;

La verifica del prospetto di stratificazione secondo le categorie previste da AEEGSI e le categorie utilizzate nel libro cespiti di SARONNO SERVIZI s.p.a.;

La verifica delle modalità di contabilizzazione adottate nel tempo dalla società e la loro coerenza con i criteri previsti da AEEGSI,

L'appartenenza al settore idrico dei beni inclusi nel valore di subentro,

La verifica a campione di quanto contabilizzato con documenti contabili quali fatture o schemi di valorizzazione delle commesse per lavori in economia. in particolare è stato richiesto e verificato a campione che:

la valorizzazione dei beni sia al costo storico di prima realizzazione dei cespiti, *//"*non siano incluse nei valori dei beni rivalutazioni volontarie o di legge, avviamenti in quanto non riconosciuti nel metodo tariffario

la valorizzazione dei beni sia al netto da contribuiti, partecipazione al costo da enti pubblici o privati (ad es. contributi Regionali, Provinciali, Comunali, proventi da lottizzazioni, coperture lavori o perdite da parte degli enti conferenti concessione, allacci pagati da privati, ecc.), - i valori dei fondi di ammortamento dei cespiti sono stati determinati, dall'esercizio 2012, secondo i criteri definiti dall'AEEGSI indipendentemente dalla contabilizzazione degli stessi in bilancio;

Il prospetto di riclassificazione è stato aggiornato con i dati al 31/12/2016 verificando che:

sono stati esclusi tutti i contributi ricevuti da Utenti e Comuni per interventi sulla rete e per allacci; non sono stati considerati i costi per interventi sulla rete (ad es. manutenzioni straordinarie) che la società ha considerato d'esercizio e non risultanti nel bilancio della società, la società ha confermato di non aver effettuato rivalutazioni o ricevuto contributi a coperture perdite da parte dei Cornimi concessionari (si rileva che nell'anno 2009 le gestioni relative all'acquedotto di Origgio e Uboldo hanno fatto registrare una perdita rispettivamente di euro 31.307 e di euro 105.610 per le quali, a seguito di convenzioni stipulate dalla società con i Comuni, è prevista la copertura dei maggiori costi di esercizio dai Comuni stessi. La perdita di Origgio è stata contabilizzata ma non ancora pagata dal Comune, mentre la perdita di Uboldo è stata contabilizzata e già pagata dal Comune).

W5mmH

■■-v"5

dei fogli stratificazione)

Codice	Categoria di cespiti	Vita utile	Aliquota %
17	Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc.	0	0,00%
1	Terreni	0	0,00%
2	Fabbricati non industriali	40	2,50%
3	Fabbricati industriali	40	2,50%
4	Costruzioni leggere	40	2,50%
5	Condutture e opere idrauliche fisse	40	2,50%
6	Serbatoi	50	2,00%
7	Impianti di trattamento	12	8,33%
8	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	12,50%
9	Gruppi di misura meccanici	15	6,67%
10	Gruppi di misura elettronici	15	6,67%
11	Altri impianti	20	5,00%
12	Laboratori	10	10,00%
13	Telecontrollo e teletrasmissione	8	12,50%
14	Autoveicoli	5	20,00%
15	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5	20,00%
16	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva)	7	14,29%

sono stati considerati gli ammortamenti sino al 31/12/2011 fatte dalla società e per il periodo successivo sulla base delle regole AEEGSI,"

Ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate i valori di subentro del ramo SARONNO SERVIZI S.p.a. al 31/12/2016 da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. sono stati rideterminati e condivisi con l'Amministratore delegato ed il management di SARONNO SERVIZI s.p.a..

Il Valore di subentro del ramo idrico di SARONNO SERVIZI S.p.a. è pari a euro 732.735,33=.

L'analisi del valore residuo di Saronno Servizi corrisponde pertanto alla sola analisi della determinazione del solo valore residuo dei cespiti al 31.12.2016. e può pertanto essere accolto e trasmesso all'ARERA per l'approvazione definitiva."

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell' Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di determinare il Valore di subentro del ramo idrico di Saronno Servizi srl di Saronno da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. in euro 732.735,33=, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione istruttoria sopra citata prot. 1843 del 26 marzo 2018, agli atti;
2. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2016, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
3. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 11/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/05/2018 al 26/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata

informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione".

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Visto che l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a redigere il documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione Aeegsi 664/2015/r/idr con la deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore,

alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
Considerato il percorso, condiviso con l'AEEGSI, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera AEEG 664/2015/R/Idr,

Visto che con delibera del Consiglio Provinciale n.31del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem Spa ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr

Visto l'art. 53 del Contratto di Servizio che prevede "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Comuni e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:

1) l'aggiornamento del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell'aggiornamento dell'elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale", secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell'affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 9 del 19/04/2017 avente oggetto: Presa d'atto della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1440 "avvio del procedimento di aggiornamento del "valore di subentro" e dell'elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito - comunicazione di proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 Luglio 2017" e della comunicazione del 29/03/2017 prot. 1441 "sollecito della comunicazione del valore di subentro".

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 01/02/2016 prot. 382 inviata a tutti i comuni della Provincia di Varese e la nota del 01/02/2016 prot. 381 inviata a tutti i gestori con cui si chiede, al fine di aggiornare il Piano Economico Finanziario, di comunicare entro il 20 febbraio i seguenti dati:

- ad integrazione dei valori già esposti nei modelli inviati ad AEEGSI, il valore dei costi e dei ricavi consuntivi di gestione del servizio idrico per gli anni dal 2012 al 2014 e il preconsuntivo 2015;
- il valore dei mutui in essere, relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, accesi dopo il dicembre 2013, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, nonché il relativo piano di ammortamento fino a scadenza indicando, per ciascun anno dal 2014 in avanti, separatamente quota capitale e quota interessi. Qualora gli spettabili Enti/Società in indirizzo avessero provveduto ad effettuare la rinegoziazione di taluni mutui riferiti ai periodi precedenti, si prega di inviare tale aggiornamento a questo Ufficio;

- per ciascun ambito tariffario, ad integrazione degli schemi già inviati ad AEEGSI, i dati relativi ai ricavi da tariffa relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Richiamata la nota dell'Ufficio d'Ambito del 27/01/2016 prot. 338 con cui si chiede ai comuni e gestori della Provincia di Varese di trasmettere entro il 20 febbraio i seguenti dati:

4) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
5) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
6) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione;

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;

Considerato inoltre che:

stante la mancata presentazione da parte di taluni gestori transitori della documentazione richiesta con l'avvio del procedimento di cui al precedente punto A), con successiva lettera prot. 2434 del 18 maggio 2016 è stata sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 25 maggio 2016;

stante il perdurare dell'inadempimento da parte di alcuni gestori transitori del servizio nella presentazione della documentazione richiesta con le precedenti note di cui al punto A) e al punto C) con successiva lettera prot. 5211 del 02/12/2016 è stato ulteriormente sollecitata la comunicazione del "valore di subentro" e della relativa documentazione entro il termine del 31/12/2016;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 28 dicembre 2016 prot. 5636 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 marzo 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 29 marzo 2017 prot. 1440 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 30 aprile 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione;

stante il perdurare degli inadempimenti da parte dei Gestori, con nota del 10 agosto 2017 prot. 3889 è stata prorogata la data della chiusura del procedimento al 31 dicembre 2017 per la presentazione della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione.

Ritenuto che:

- ad oggi non risulta completo per taluni gestori l'invio a questo Ufficio d'Ambito della proposta del "valore di subentro" e della documentazione necessaria per la sua determinazione,

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 66 del 30/11/2017 prot. 5762 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, in adempimento della quale si rende pertanto necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento in oggetto al 31/12/2018;

Richiamata inoltre la delibera del Consiglio Provinciale n.65 del 30/11/2017 con la quale la Provincia ha provveduto ad emanare un atto di indirizzo con il quale ha rimodulato le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito nella Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.
- con delibera P.V. 42 del 12 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito approvava la relazione relativa all'aspetto economico patrimoniale della società in house ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e successive modificazioni;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 53 del 2 dicembre 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 53 del 23 ottobre 2015 e della Conferenza dei Sindaci n. 17 del 5 novembre 2015, venivano disposte modifiche ad alcuni termini temporali al contratto di servizio approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale P.V. 28 del 29 giugno 2015;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art.153 del D.Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'Aeegsi 643/2013/IDR art.33.

Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;

La disciplina di settore relativa ai beni strumentali al servizio idrico.

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di "provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi" (comma 2, lettera g), e
b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla AEEGSI "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/IDR e 274/2015/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche

modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

c) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

d) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il "valore di subentro" sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell'articolo 8.7 della deliberazione dell'Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

d) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

e) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

f) dopo il pagamento del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che:

Il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84, in data 21 giugno 2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro.

Richiamate le seguenti note:

- prot. 2119 del 30/06/2016, avente oggetto "bilancio sociale ambientale";
- la bozza di valorizzazione del ramo prot. Ato 4767 del 20 ottobre 2017;
- la nota del 29/11/20017 prot. ato 5556 contenete la relazione certificata del Consulente dell'Ufficio d'Ambito incaricato con Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 32 del 15/07/2016 avente Oggetto: Incarico per la verifica ed il calcolo dei "valori di subentro" predisposti dai Gestori Idrici, agli atti;
- le comunicazioni del 14/12/2017 prot. ato 5809 a firma del Presidente di Lura Ambiente di accettazione del valore di cui sopra;

Richiamata la relazione del Consulente sopra citata, contenente:

Va rilevato che la società opera in due bacini geografici che servono i Comuni inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale di Como e di Varese.

L'oggetto della presente relazione si limita ai beni idrici inerenti l'Ambito Territoriale Ottimale di Varese.

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2016 alla data della effettiva consegna dei beni.

L'attività di riscontro del valore di subentro ha riguardato:

La verifica della coerenza tra i dati contabili ed il libro cespiti; -

La verifica del prospetto di stratificazione secondo le categorie previste da AEEGS1 e le categorie utilizzate nel libro cespiti di LURA AMBIENTE s.p.a.;

La verifica delle modalità di contabilizzazione adottale nel tempo dalla società e la loro coerenza con i criteri previsti da AEEGS1,

L'appartenenza al settore idrico dell'ambito varesino dei beni inclusi nel valore di subentro. La verifica a campione di quanto contabilizzato con documenti contabili quali fatture o schemi di valorizzazione delle commesse per lavori in economia. In particolare è stato richiesto e verificato a campione che:

la valorizzazione dei beni è al costo storico di prima realizzazione dei cespiti,

non siano incluse nei valori dei beni rivalutazioni volontarie o di legge, avviamenti in quanto non riconosciuti nel metodo tariffario

la valorizzazione dei beni è al netto da contribuiti, partecipazione al costo da enti pubblici o privati (ad es. contributi Regionali, Provinciali, Comunali, proventi da lottizzazioni, coperture lavori o perdite da parte degli enti conferenti concessione, allacci pagati da privati, ecc.), i valori dei fondi di ammortamento dei cespiti sono stati determinati secondo i criteri definiti dall'AEEGSI in assenza di contabilizzazione degli stessi in bilancio;

il fondo di ammortamento dei contributi a fondo perduto è stato determinato, come previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI secondo gli stessi criteri adottati per i cespiti.

Dopo un confronto tra Società e Consulente il prospetto di riclassificazione è stato aggiornato con i dati al 31/12/2016 verificando che;

sono stati esclusi tutti i contributi ricevuti da Utenti e Comuni per interventi sulla rete e per

allacci;

non sono stati considerati i costi per interventi sulla rete (ad es. manutenzioni straordinarie) che la società ha considerato d'esercizio e non risultanti nel bilancio della società, la società ha confermato di non aver effettuato rivalutazioni o ricevuto contributi a coperture perdite da parte dei Comuni concessionari;

sono stati considerati gli ammortamenti sino al 31/12/2011 fatte dalla società e per il periodo successivo sulla base delle regole AEEGS1 secondo il seguente prospetto:

Sono stati esclusi dal valore di subentro i beni inerenti:

le immobilizzazioni ex Consorzio il cui costo è stato sostenuto da Enti Pubblici,

le attività inerenti i la gestione dei Bottini,

le attività inerenti le Casette dell'acqua, per un valore complessivo di euro 1,938.186 che potranno essere, per quanto riguarda i bottini e le case dell'acqua, oggetto di separato accordo tra le parti ma che, per i fini tariffari, non sono incluse come attività principali del servizio idrico.

Sono stati esclusi inoltre i beni inerenti l'area territoriale di Como ed i beni classificati da Lura come "non applicabile ATO".

Considerato che dopo aver raccolto le assunzioni della società, confermate per scritto dalle stesse in una lettera di attestazione della società, allegata alla presente relazione agli atti, il Consulente ha effettuato verifiche e controlli ritenuti necessari per riscontrare a campione l'adozione delle assunzioni esplicitate.

La società ha dichiarato di aver fornito tutte le informazioni, anche se non espressamente richieste, necessarie ai fini della verifica dei valori di subentro.

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2016 alla data della effettiva consegna dei beni.

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

6. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2016, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
7. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
8. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo Lura Ambiente Spa di Caronno Pertusella da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. sono stati rideterminati e condivisi la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico di Lura Ambiente spa. è pari a euro 8.003.067,64= ai sensi della nota del 29/11/2017 prot. ato 5556, agli atti, contenente la relazione certificata;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/04/2018 al 04/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 26 marzo 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli